Gazzetta ufficiale

L 38

3

delle Comunità europee

39° anno 16 febbraio 1996

Edizione in lingua italiana

Legislazione

^	
Somma	ลทด

- I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
- * Regolamento (CE) n. 291/96 della Commissione, del 15 febbraio 1996, che fissa una tassa all'esportazione per i prodotti di cui al codice NC 1003 00 90
 - Regolamento (CE) n. 292/96 della Commissione, del 15 febbraio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
 - Regolamento (CE) n. 293/96 della Commissione, del 15 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
- - II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

96/162/CE:

(1) Testo rilevante ai fini del SEE



1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 291/96 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1996

che fissa una tassa all'esportazione per i prodotti di cui al codice NC 1003 00 90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 stabilisce che, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di determinati prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie; che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/ 96 (4), stabilisce che, quando sussistano tali presupposti, può essere applicata una tassa all'esportazione, la quale può essere differenziata a seconda della destinazione;

considerando che i prezzi dell'orzo sul mercato mondiale hanno raggiunto il livello dei corrispondenti prezzi comunitari e presentano una tendenza al rialzo; che questa circostanza può favorire un'eccessiva corrente di esportazione di orzo fuori della Comunità; che si è quindi deciso di fissare una tassa all'esportazione per tale prodotto di livello tale da evitare turbative sul mercato comunitario;

considerando che il periodo di validità di alcuni titoli di esportazione rilasciati per l'orzo anteriormente al 2 febbraio 1996 non è ancora scaduto; che tale periodo era già stato limitato, per precauzione, a 30 giorni, allo scopo di ridurre i quantitativi; che non è necessario penalizzare tali titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- La tassa all'esportazione menzionata all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95, applicabile all'esportazione del prodotto di cui al codice NC 1003 00 90, è fissata al livello indicato nell'allegato del presente regolamento.
- Tuttavia, la tassa di cui al paragrafo 1 non si applica ai titoli di esportazione rilasciati prima del 2 febbraio 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1996.

GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1. GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

ALLEGATO

Codice NC	Livello della tassa all'esportazione (in ECU/t)
1003 00 90	15,00

REGOLAMENTO (CE) N. 292/96 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato:

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
- (2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 162/96 (4), la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22. (4) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 18.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2);

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 181,13 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce

a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CE) n. 1380/ 95 (6), ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio (7); che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
- Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1996.

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2') GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1. (') GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

^(*) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14. (*) GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1. (*) GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)


Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000	+	4,748	0402 21 91 500	+	110,00
0401 10 90 000	+	4,748	0402 21 91 600	+	119,21
0401 20 11 100	+	4,748	0402 21 91 700	+	124,61
0401 20 11 500	+	7,340	0402 21 91 900	+	130,71
0401 20 19 100	+	4,748	0402 21 99 100	+	98,77
0401 20 19 500	+	7,340	0402 21 99 200	+	99,45
0401 20 91 100	+	9,775	0402 21 99 300	+	100,67
0401 20 91 500	+	11,39	0402 21 99 400	+	107,61
0401 20 99 100	+	9,775	0402 21 99 500	+	110,00
0401 20 99 500	+	11,39	0402 21 99 600	+	119,21
0401 30 11 100	+	14,62	0402 21 99 700	+	124,61
0401 30 11 400	+	22,55	0402 21 99 900	+	130,71
0401 30 11 700	+	33,87	0402 29 15 200	+	0,4900
0401 30 19 100	+	14,62	0402 29 15 300	+	0,8653
0401 30 19 400	+	22,55	0402 29 15 500		0,9116
0401 30 19 700	+	33,87	0402 29 15 900	+	0,9116
0401 30 31 100	+	40,34	0402 29 19 200	+	0,4900
0401 30 31 400	+	63,00	0402 29 19 200	+	,
0401 30 31 700	+	69,47	0402 29 19 500	+	0,8653
0401 30 39 100	+	40,34		+	0,9116
0401 30 39 400	+	63,00	0402 29 19 900	+	0,9805
0401 30 39 700	+	69,47	0402 29 91 100	+	0,9877
0401 30 91 100	+	79,18	0402 29 91 500	+	1,0761
0401 30 91 400	+	116,37	0402 29 99 100	+	0,9877
0401 30 91 700	+	135,80	0402 29 99 500	+	1,0761
0401 30 99 100	+	79,18	0402 91 11 110	+	4,748
0401 30 99 400	+	116,37	0402 91 11 120	+	9,775
0401 30 99 700	+	135,80	0402 91 11 310	+	16,36
0402 10 11 000	+	49,00	0402 91 11 350	+	20,06
0402 10 19 000	+	49,00	0402 91 11 370	+	24,39
0402 10 91 000	+	0,4900	0402 91 19 110	+	4,748
0402 10 99 000	+	0,4900	0402 91 19 120	+	9,775
0402 21 11 200	+	49,00	0402 91 19 310	+	16,36
0402 21 11 300	+,	86,53	0402 91 19 350	+	20,06
0402 21 11 500	+	91,16	0402 91 19 370	+	24,39
0402 21 11 900	+	98,05	0402 91 31 100	+	19,31
0402 21 17 000	+	49,00	0402 91 31 300	+	28,83
0402 21 19 300	+	86,53	0402 91 39 100	+	19,31
0402 21 19 500	+	91,16	0402 91 39 300	+	28,83
0402 21 19 900	+	98,05	0402 91 51 000	+	22,55
0402 21 91 100	+	98,77	0402 91 59 000	+	22,55
0402 21 91 200	+	99,45	0402 91 91 000	+	7 9 ,18
0402 21 91 300	+	100,67	0402 91 99 000	+	79,18
0402 21 91 400	+	107,61	0402 99 11 110	+	0,0475

ľT





Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare dell restituzioni (**)
0405 10 30 100	+	156,10	0406 10 20 660	+	_
0405 10 30 300	+	160,00	0406 10 20 810	028	_
0405 10 30 500	+	156,10		037	_
0405 10 30 700	+	160,00		039	
0405 10 50 100	+	156,10		400	17,23
0405 10 50 300	+	160,00		404	
0405 10 50 500	+	156,10		***	17,23
0405 10 50 700	+	160,00	0406 10 20 830	028	_
0405 10 90 000	+	165,85		037	
0405 20 90 500	+	146,34		039	
0405 20 90 700	+	152,20		400	29,41
0405 90 10 000	+	205,00		404	
0405 90 90 000	+	160,00		***	29,41
0406 10 20 100	+	_	0406 10 20 850	028	
0406 10 20 230	028	_	7,0010 20 0,00	037	
	400	34,33		039	
	404			400	35,66
	***	42,17		404	33,00
0406 10 20 290	028	_		***	35,66
0,001020250	400	31,93	0406 10 20 870	+	33,66
	404	_	0406 10 20 900	+	_
	***	39,22	0406 20 90 100	+	_
0406 10 20 610	028	11,04	0406 20 90 913	028	
7100 10 20 010	037		0400 20 70 713	400	69,45
	039			404	02,43
	400	71,32		***	- 69,45
	404	71,02	0406 20 90 915	028	62,43
	***	73,16	0400 20 70 713	400	92,60
0406 10 20 620	028	16,36		404	92,60
7400 10 20 020	037			***	92,60
	039		0406 20 90 917	028	72,60
	400	78,63	0400 20 70 717	400	98,38
	404			404	76,36
	***	80,22		***	— 98,38
0406 10 20 630	028	19,62	0406 20 90 919	028	70,50
100 10 20 030	037		0100 20 70 717	400	109,95
	039			404	102,23
	400	89,37		***	109,95
	404		0406 20 90 990	+	107,53
	***	90,58	0406 30 10 100	+	
0406 10 20 640	028	70,30	0406 30 10 150	028	
7400 10 20 040	037	_	0400 30 10 130	037	_
	039	<u></u>		039	_
	400	106,29		400	13,61
	404	100,25		404	15,01
	4 04 ***	— 106,29		404 ***	15,50
1406 10 20 650	028	22,49	0406 30 10 200	028	15,30
1406 10 20 650	028 037	44, 4 7	VTVO 3V 1V 2VV	028	-
	037	-		037	_
	400	— 53,14		400	29,55
	404	JJ,1T		404	
	40 4 ***	— 110,65		***	33,06





Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare dell restituzioni (**)
0406 30 31 950	028		0406 90 07 000	028	
	037	_		037	l –
	039	_		039	
	400	63,17		400	114,29
	404	_		404	
	***	70,57		***	130,27
0406 30 39 100	+	_	0406 90 08 100	028	
0406 30 39 300	028			037	_
	037	_		039	_
	039	_		400	114,29
	400	29,55		404	_
	404	13,59		***	130,27
,	***	33,06	0406 90 08 900	+	_
1406 30 39 500	028	_	0406 90 09 100	028	
	037	_	1	037	_
	039	_		039	_
	400	43,38		400	114,29
	404	19,02		404	
	***	48,50		***	130,27
406 30 39 700	028		0406 90 09 900	+	_
400 30 39 700	037	_	0406 90 12 000	028	_
	037			037	
400 404		63,17		039	_
		63,17		400	114,29
	404 ***	70.57		404	
406 20 20 020		70,57		***	130,27
406 30 39 930	028 037		0406 90 14 100	028	
[037			037	<u></u>
	400	63,17		039	
		63,17		400	11 4,29
	404	70.57		404	_
10 (20 20 050		70,57		***	130,27
406 30 39 950	028	_	0406 90 14 900	+	_
	037		0406 90 16 100	028	
	039	74.01		037	-
	400	74,91		039	_
	404	03.70		400	114,29
10 < 20 00 000		83,70		404	_
106 30 90 000	028 037	_		***	130,27
		_	0406 90 16 900	+	_
	039		0406 90 21 900	028	_
j	400	74,91		037	_
	404			039	
		83,70		400	106,29
06 40 50 000	028			404	_
	400	98,13		***	124,02
	404	_	0406 90 23 900	028	_
	***	103,43		037	_
06 40 90 000	028			039	_
.]	400	98,13	·	400	51,43
•	404	<u> </u>	1	404	_



Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare dell restituzioni (**)
0406 90 25 900	028	_	0406 90 35 990	028	_
	037	_		037	_
	039	_		039	
	400	53,14		400	106,29
	404			404	
	***	110,65		***	106,29
0406 90 27 900	028	_	0406 90 37 000	028	_
	037	_		037	_
	039	_		039	
	400	45,89		400	114,29
	404			404	
	***	93,77		***	130,27
0406 90 31 119	028	_	0406 90 61 000	028	
037 039 400	037	_		037	73,59
	039	_		039	73,59
	400	54,92		400	151,26
	404	14,07		404	114,46
	***	79,08		***	151,26
1406 90 31 151	028	_	0406 90 63 100	028	
	037			037	92,33
	039			039	92,33
	400	51,33		400	186,48
	404	13,15		404	140,66
	***	73,71		***	186,48
406 90 31 159	+		0406 90 63 900	028	
406 90 33 119	028			037	57,24
	037	_		039	57,24
	039	_		400	122,64
	400	54,92		404	65,41
	404	14,07	0.40<.00<.00.100		134,90
		79,08	0406 90 69 100	+	_
406 90 33 151	028	_	0406 90 69 910	028	— 57.24
	037			037 039	57,24 57,24
	039	<u> </u>		400	57,24 122,64
	400 404	13,15		404	65,41
	***	73,71		***	134,90
406 90 33 919	028	/3,/1 —	0406 90 73 900	028	13 4,5 0
100 70 33 717	037		01003073300	037	34,88
•	039	_		039	34,88
	400	51,08		400	123,47
	404	13,09		404	98,13
İ	***	73,54		***	123,47
406 90 33 951	028	·	0406 90 75 900	028	
	037			037	
	039			039	
	400	47,74		400	53,14
l	404	12,23		404	_
	***	68,55		***	102,99
406 90 35 190	028	_	0406 90 76 100	028	19,62
-	037	37,51		037	
	039	37,51		039	_
	400	139,38		400	48,04
	404	79,13		404	
	***	139,38		***	90,58

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare dell restituzioni (**)
0406 90 76 300	028	_	0406 90 85 995	028	22,49
	037			037	,
	039			039	
	400	53,14		400	53,14
	404				33,14
	***	110,65		404	
0406 90 76 500	028				110,65
	037		0406 90 85 999	+	_
	039		0406 90 86 100	+	
	400	61,32	0406 90 86 200	028	11,04
	404			037	
	***	110,65		039	_
0406 90 78 100	028	19,62		400	73,16
, , , , , ,	037			404	_
	039			***	73,16
	400	48,04	0406 90 86 300	028	16,36
	404			037	
	***	90,58		039	_
406 90 78 300	028				70./2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	037			400	78,63
	039			404 	
	400	53,14			80,22
í	404	33,14	0406 90 86 400	028	19,62
	***	110,65		037	
406 90 78 500	028	110,63		039	
1406 90 78 500	037	_		400	89,37
	039			404	
}	400	61,32		***	90,58
	404	01,52	0406 90 86 900	028	
	***	110,65		037	_
406 90 79 900	028	110,03		039	
400 00 70 000	037	_		400	106,29
	039			404	<u>.</u>
	400	45,89		***	106,29
	404	45,02	0406 90 87 100	+	
	***	93,77	0406 90 87 200	028	11,04
406 90 81 900	028	<i>75,77</i>	04000007200	037	11,04
400 20 81 200	037	_		039	_
	039	_		1	
	400	106,29		400	73,16
	404			404	
	***	106,29			73,16
406 90 85 910	028		0406 90 87 300	028	16,36
100 70 03 710	037	37,51		037	_
1	039	37,51		039	_
	400	139,38		400	78,63
1	404	79,13		404	_
	***	139,38		***	80,22
106 90 85 991	028		0406 90 87 400	028	19,62
ruo 20 03 221	037	_		037	
	039	_		039	
1	400	 106,29		400	89,37
	404	100,20		404	
	***	106,29	i	***	90,58

IT

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 87 951	028	_	2309 10 19 100	+	_
	037	37,51	2309 10 19 200	+	_
	039	37,51	2309 10 19 300	+	_
	400	132,76	2309 10 19 400	+	_
	404	79,13	2309 10 19 500	+	_
	***	132,76	2309 10 19 600	+	
0406 90 87 971	028	22,49	2309 10 19 700	+	
	037	_	2309 10 19 800		_
	039	_		+	_
	400	60,51	2309 10 70 010	+	
	404	-	2309 10 70 100	+	14,58
	***	110,65	2309 10 70 200	+	19,44
0406 90 87 972	028		2309 10 70 300	+	24,30
	400	34,33	2309 10 70 500	+	29,16
	404	_	2309 10 70 600	+	34,02
	***	42,17	2309 10 70 700	+	38,88
0406 90 87 979	028	22,49	2309 10 70 800	+	42,77
	037	_	2309 90 35 010	+	_
	039	_	2309 90 35 100	+	
	400	60,51	2309 90 35 200	+	
	404		2309 90 35 300	+	
	***	110,65	2309 90 35 400	+	_
0406 90 88 100	+		2309 90 35 500	+	
0406 90 88 200	028	11,04	2309 90 35 700	+	
	037		2309 90 39 010		_
	039	_	2309 90 39 100	+	
	400	73,16		+	<u> </u>
	404		2309 90 39 200	+	
		73,16	2309 90 39 300	+	_
0406 90 88 300	028	16,36	2309 90 39 400	+	
	037	_	2309 90 39 500	+	
	039	70 (2	2309 90 39 600	+	_
	, 400	78,63	2309 90 39 700	+	_
	404	90.22	2309 90 39 800	+	
2200 10 15 010		80,22	2309 90 70 010	+	
2309 10 15 010	+	_	2309 90 70 100	+	14,58
2309 10 15 100	+		2309 90 70 200	+	19,44
2309 10 15 200	+	_	2309 90 70 300	+	24,30
2309 10 15 300	+	_	2309 90 70 500	+ !	29,16
2309 10 15 400	+	_	2309 90 70 600	+	34,02
2309 10 15 500 2309 10 15 700	+		2309 90 70 700	+	38,88
1	+		2309 90 70 800		
2309 10 19 010	+		2307 70 /0 800	+	42,77

^(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***. Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

^(***) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 293/96 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1996

fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della recante determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1996.

GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

IT

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

		(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)
Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	59,6	0805 20 13, 0805 20 15,		
	060	80,2	0805 20 17, 0805 20 19	052	52,7
	064	59,6		204	68,8
	066	41,7		400	45,7
	068	62,3		464	106,8
	204	80,4		600 624	85,7 70,5
	208	44,0		662	46,8
	212	97,0		999	68,1
	624	1	0805 30 20	052	61,9
	l	141,5	3303 30 20	204	45,8
	999	74,0		388	67,5
0707 00 10	052	118,4		400	74,5
	053	196,5		512	54,8
	060	61,0		520	66,5
	066	53,8		524	100,8
	068	75,1		528	82,5
	204	144,3	İ	600	93,6
	624	182,1		624	94,2
	999	118,7		999	74,2
0709 10 10	220	365,3	0808 10 51, 0808 10 53,		
0,03 10 10	999	365,3	0808 10 59	052	64,0
0709 90 73		1		064	78,6
0/03/30 /3	052	139,0		388	39,2
	204	77,5		400	80,0
	412	54,2		404	61,1
	624	241,6		508 512	68,4
	999	1 28,1		512 524	51,2 57,4
0805 10 01, 0805 10 05,	0.50			528	48,0
0805 10 09	052	45,2		624	86,5
	204	35,2		728	107,3
	208	68,2		800	78,0
	212	43,1		804	21,0
	220	46,8		999	64,7
	388	40,5	0808 20 31	039	100,2
	400	42,2		052	86,3
	436	41,6		064	72,5
	448	25,1		388	102,1
	600	55,7		400	95,4
	624	55,2		512	46,3
	999	45,3		528	89,4
0005 20 11		75,7		624	79,0
0805 20 11	052			728	115,4
	204	77 ,9		800	55,8
	624	79,3		804	112,9
	999	77,6		999	86,8

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 294/96 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1489/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (²), in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3019/95 (4), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione, diversi dai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che, date le tendenze attuali del mercato, occorre modificare le quantità previste per il periodo in corso e per i prossimi periodi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95 (6), prevede in base a quali elementi sono fissati i quantitativi per i quali possono

essere rilasciati titoli d'esportazione; che per motivi di trasparenza è necessario fornire agli operatori un quadro aggiornato della situazione per quanto riguarda tali quantitativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1489/95 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo girono successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1996.

^(*) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (*) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8. (*) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75

⁹ GU n. L 145 del 29. 6. 1993, pag. 75. 9 GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 65. 5 GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁶⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Tassi e quantitativi previsti per l'attribuzione dei titoli con fissazione anticipata della restituzione

				Quantita	tivi previsti per p (in tor	periodo di rilascio nnellate)	dei titoli
Prodotto	Codice prodotto	Codice destinazione (¹)	Tasso di restituzione (²) (in ECU/t	Periodo di rilascio dei titoli	Gennaio/ febbraio 1996	Marzo/ aprile 1996	Maggio/ giugno 1996
		,,	netto)	Periodo di presentazione delle domande	Dal 3 gennaio al 22 febbraio 1996	Dal 23 febbraio al 23 aprile 1996	Dal 24 aprile al 21 giugno 1996
Pomodori	0702 00 15 100 0702 00 20 100 0702 00 25 100 0702 00 30 100 0702 00 35 100 0702 00 40 100 0702 00 45 100 0702 00 50 100	F	41,3		1 397	15 236	13 095
Mandorle sgusciate	0802 12 90 000	F	88,9		136	315	419
Nocciole con guscio	0802 21 00 000	F	103,8		10	9	12
Nocciole sgusciate	0802 22 00 000	F	200,2		731	589	662
Noci comuni con guscio	0802 31 00 000	F	128,7		13	5	1
Arance	0805 10 01 200 0805 10 05 200 0805 10 09 200 0805 10 11 200 0805 10 15 200 0805 10 15 200 0805 10 19 200 0805 10 21 200 0805 10 25 200 0805 10 34 200 0805 10 34 200 0805 10 34 200 0805 10 44 200 0805 10 44 200 0805 10 46 200 0805 10 55 200 0805 10 55 200 0805 10 61 200 0805 10 65 200 0805 10 69 200	A C	101,0		61 766	47 565	10 547
Limoni	0805 30 20 100 0805 30 30 100 0805 30 40 100	F	124,0		18 080	16 203	10 885
Uve da tavola	0806 10 21 200 0806 10 29 200 0806 10 30 200 0806 10 40 200 0806 10 50 200 0806 10 61 200 0806 10 69 200	F	44,5			780	

٢	ľŤ	
1	11	

				Quantitativi previsti per periodo di rilascio dei titoli (in tonnellate)			
Prodotto	Codice prodotto	Codice destinazione (¹)	Tasso di restituzione (²) (in ECU/t	Periodo di rilascio dei titoli	Gennaio/ febbraio 1996	Marzo/ aprile 1996	Maggio/ giugno 1996
		(,	netto)	Periodo di presentazione delle domande	Dal 3 gennaio al 22 febbraio 1996	Dal 23 febbraio al 23 aprile 1996	Dal 24 aprile al 21 giugno 1996
Mele	0808 10 51 910 0808 10 53 910 0808 10 59 910 0808 10 61 910 0808 10 63 910 0808 10 69 910 0808 10 71 910 0808 10 73 910 0808 10 79 910 0808 10 92 910 0808 10 94 910 0808 10 98 910	A B D	73,5		7 531	14 492	4 999
Pesche e pesche-noci	0809 30 11 100 0809 30 19 100 0809 30 21 100 0809 30 29 100 0809 30 31 100 0809 30 39 100 0809 30 41 100 0809 30 49 100 0809 30 51 100 0809 30 59 100	Е	45,9			332	1 054

⁽¹⁾ I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

- A: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Malta.
- B: Fær Øer, paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.
- C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca.
- D: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia e Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica.
- E: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera.
- F: Tutte le destinazioni.
- (²) Le restituzioni all'esportazione verso la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse solo alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 990/93.

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Tassi e quantitativi previsti per l'attribuzione dei titoli senza fissazione anticipata della restituzione

Prodotto	Codice prodotto	Codice destinazione (¹)	Tasso di restituzione (²) (in ECU/t netto)	Quantitativi previsti per periodo di rilascio dei titoli (in tonnellate)		
				Gennaio/ febbraio 1996	Marzo/ aprile 1996	Maggio/ giugno 1996
Pomodori	0702 00 15 100 0702 00 20 100 0702 00 25 100 0702 00 30 100 0702 00 35 100 0702 00 40 100 0702 00 45 100 0702 00 50 100	F	41,3		12 558	13 095
Mandorle sgusciate	0802 12 90 000	F	88,9	180	315	419
Nocciole con guscio	0802 21 00 000	F	103,8	10	9	12
Nocciole sgusciate	0802 22 00 000	F	200,2	731	589	662
Noci comuni con guscio	0802 31 00 000	F	128,7	13	5	1
Arance	0805 10 01 200 0805 10 05 200 0805 10 09 200 0805 10 11 200 0805 10 15 200 0805 10 19 200 0805 10 21 200 0805 10 25 200 0805 10 32 200 0805 10 34 200 0805 10 34 200 0805 10 42 200 0805 10 44 200 0805 10 44 200 0805 10 46 200 0805 10 51 200 0805 10 55 200 0805 10 59 200 0805 10 65 200 0805 10 65 200 0805 10 65 200 0805 10 65 200	A C	101,0	51 027	22 898	10 545
.imoni	0805 30 20 100 0805 30 30 100 0805 30 40 100	F	1 24,0	9 355	13 503	10 885
ive da tavola	0806 10 21 200 0806 10 29 200 0806 10 30 200 0806 10 40 200 0806 10 50 200 0806 10 61 200 0806 10 69 200	F	44,5		781	

Prodotto	Codice prodotto	Codice destinazione (¹)	Tasso di restituzione (²) (in ECU/t netto)	Quantitativi previsti per periodo di rilascio dei titoli (in tonnellate)		
	codice prodotto			Gennaio/ febbraio 1996	Marzo/ aprile 1996	Maggio/ giugno 1996
Mele	0808 10 51 910 0808 10 53 910 0808 10 59 910 0808 10 61 910 0808 10 63 910 0808 10 69 910 0808 10 71 910 0808 10 73 910 0808 10 79 910 0808 10 92 910 0808 10 94 910 0808 10 98 910	A B D	73,5		10 131	6 699
Pesche e pesche-noci	0809 30 11 100 0809 30 19 100 0809 30 21 100 0809 30 29 100 0809 30 31 100 0809 30 39 100 0809 30 41 100 0809 30 49 100 0809 30 51 100 0809 30 59 100	E	45,9		331	

- (1) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:
 - A: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Malta.
 - B: Fær Øer, paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.
 - C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca.
 - D: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia e Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica.
 - E: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera.
 - F: Tutte le destinazioni.
- (2) Le restituzioni all'esportazione verso la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse solo alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 990/93.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1996

relativa a un'aggregazione comune allo scopo di effettuare analisi economiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/162/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (²), ha istituito una classificazione statistica delle attività economiche, in appresso denominata NACE Rev.1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3037/90 non concerne alcun obbligo relativo al carattere particolaregiato da utilizzare nelle analisi statistiche (articolo 1, paragrafo 3);

considerando che il livello di dettaglio delle informazioni disponibili varia da un settore statistico all'altro e anche da uno Stato membro all'altro;

considerando che esiste la possibilità che gli Stati membri sviluppino per le proprie esigenze di analisi economica aggregazioni differenti, non comparabili a livello della Comunità europea;

considerando che, in conformità al principio di sussidiarietà, la creazione di standard statistici comuni costituisce un compito che può essere espletato efficacemente soltanto a livello comunitario e che tali standard saranno applicati in ogni Stato membro sotto l'egida delle organizzazioni e delle istituzioni responsabili delle statistiche ufficali:

considerando che, per le analisi economiche a livello della Comunità europea, è fondamentale disporre di aggregazioni armonizzate,

RACCOMANDA:

Articolo unico

Onde consentire l'effettuazione di analisi economiche, gli Stati membri adottano, nella misura del possibile, tutte le disposizioni necessarie per poter trasmettre alla Commissione l'aggregazione dell'economica secondo le venti voci, definite con riferimento alla NACE Rev. 1, specificate nell'annesso allegato.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1996.

Per la Commissione Yves-Thibault DE SILGUY Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 83 del 3. 4. 1993, pag. 1.

IT

ALLEGATO

Aggregazioni a fini di analisi economica A 20

A 20		P'(c' cont NACE Post			
Codici ad hoc			Riferimenti NACE Rev. 1		
R01	Agricoltura, silvicoltura e pesca	01	Agricoltura, caccia e relativi servizi		
		02	Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali servizi connessi		
		05	Pesca, piscicoltura e servizi connessi		
R02	Industrie dell'energia e dell'acqua	10	Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazion di torba		
		11	Estrazione di petrolio greggio e di gas natural servizi connessi all'estrazione di petrolio e gas naturale, esclusa la prospezione		
		12	Estrazione di minerali di uranio e di torio		
		23	Fabbricazione di coke, raffinerie di petroli trattamento dei combustibili nucleari		
		40	Produzione di energia elettrica, di gas, o vapore e acqua calda		
		41	Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqu		
R03	Industrie principalmente orientate	13	Estrazione di minerali metalliferi		
	verso la produzione di beni inter- medi (escluse le industrie dell'energia,	14	Altre industrie estrattive		
	dell'acqua e dei veicoli a motore)	15.6, 7	Lavorazione delle granaglie e di prodot amidacei; fabbricazione di prodotti per l'al mentazione degli animali		
		17.1-3	Preparazione e filatura di fibre tessili; tessitur di materie tessili; finissaggio dei tessili		
		20	Industria del legno e dei prodotti in legno		
		21	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e de prodotti di carta		
		24.1-3, 6	Fabbricazione di prodotti chimici (esclus prodotti farmaceutici, saponi, detergent prodotti per la lucidatura, profumi e fibr sintetiche e artificiali)		
		24.7	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali		
		25	Fabbricazione di articoli in gomma e materi plastiche		
	·	26	Fabbricazione di prodotti della lavorazione o minerali non metalliferi		
		27	Produzione di metalli e loro leghe		
		28.4-7	Fabbricazione e lavorazione dei prodotti i metallo (esclusi elementi da costruzione i metallo, cisterne, serbatoi e contenitori i metallo e generatori di vapore)		
		31.2-6	Fabbricazione di macchine ed apparecchi elet trici (esclusi motori, generatori e trasformatori elettrici)		
		32.1	Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e caltri componenti elettronici		
		37	Recupero e preparazione per il riciclaggio		



A 20		Difa-imani NACE D			
Codici ad hoc Designazione		Riferimenti NACE Rev. 1			
R04	Industria dei veicoli a motore	34	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semiri- morchi		
R05	Industrie principalmente orientate verso la produzione di beni stru- mentali (esclusa l'industria dei veicoli a motore)	28.1-3	Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo e di generatori di vapore		
		29.1-6	Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (esclusi apparecchi per uso dome- stico)		
		30	Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici		
		31.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasfor- matori elettrici		
		32.2	Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo		
		33.1-3	Fabbricazione di apparecchi medicali e di precisione		
		35.1	Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni		
		35.2	Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario		
		35.3	Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali		
R06	Industrie principalmente orientate verso la produzione di beni di consumo durevoli (esclusa l'industria dei veicoli a motore)	29.7	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico		
		32.3	Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi		
		33.4, 5	Fabbricazione di strumenti ottici, di attrezza- ture fotografiche e di orologi		
		35.4, 5	Fabbricazione di motocicli, di biciclette e di altri mezzi di trasporto		
		36.1-3	Fabbricazione di mobili, di oggetti di gioiel- leria e di strumenti musicali		
R07	Industrie alimentari e delle bevande (escluse la lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei e la fabbri- cazione di prodotti per l'alimenta-	15.1-5, 8, 9	Industrie alimentari e delle bevande (escluse la lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei e la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali)		
	zione degli animali)	16	Industria del tabacco		
R08	Industrie principalmente orientate verso la produzione di beni di consumo non durevoli (escluse le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco)	17.4-7	Industrie tessili (esclusa la preparazione e la filatura di fibre tessili, la tessitura di materie tessili e il finissaggio dei tessili)		
		18	Confezione di articoli di vestiario; preparazione e tintura di pellicce		
		19	Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari		
		22	Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati		
		24.4	Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali		
		24.5	Fabbricazione di saponi, detergenti, di prodotti per la lucidatura e di profumi		
		36.4-6	Fabbricazione di articoli sportivi, di giocattoli e di articoli vari		
R09	Costruzioni	45	Costruzioni		

A 20]			
Codici ad hoc			Riferimenti NACE Rev. 1		
R10	Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, vendita al dettaglio di	50	Commercio, manutenzione e riparazione d autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio d carburante per autotrazione		
	carburante per autotrazione	51	Commercio all'ingrosso e intermediari de commercio, autoveicoli e motocicli esclusi		
		52	Commercio al dettaglio, escluso quello di auto veicoli e di motocicli; riparazione di ben personali e per la casa		
R11	Alberghi e ristoranti	55	Alberghi e ristoranti		
R12	Trasporti	60	Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte		
		61	Trasporti marittimi e per vie d'acqua		
		62	Trasporti aerei		
		63	Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti attività delle agenzie di viaggio		
R13	Poste e telecomunicazioni	64	Poste e telecomunicazioni		
R14	Attività finanziarie	65	Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)		
		66	Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assi curazioni sociali obbligatorie		
		67	Attività ausiliarie dell'intermediazione finan ziaria		
R15	Attività immobiliari	70	Attività immobiliari		
R16	Noleggio e attività professionali e imprenditoriali, smaltimento dei rifiuiti solidi, delle acque di scarico	71	Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e dome- stico		
	e simili	72	Informatica e attività connesse		
		73	Ricerca e sviluppo		
		74.1-4	Attività legali, contabilità, studi di mercato consulenza commerciale; attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche; pubblicità		
	·	74.5-8	Servizi di ricerca e selezione di personale servizi di investigazione e vigilanza; servizi di pulizia e altre attività di tipo professionale ed imprenditoriale		
		90	Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili		
R17	Attività ricreative, culturali e sportive;	92	Attività ricreative, culturali e sportive		
	altre attività dei servizi; servizi dome-	93	Altre attività dei servizi		
	stici presso famiglie e convivenze	95	Servizi domestici presso famiglie e convivenze		
R18	Istruzione	80	Istruzione		
R19	Sanità e altri servizi sociali	85	Sanità e altri servizi sociali		
R20	Pubblica amministrazione, attività di organizzazioni associative, organizza-	75	Pubblica amministrazione e difesa; assicura- zione sociale obbligatoria		
	zioni e organismi extraterritoriali	91	Attività di organizzazioni associative		
		99	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali		